

REDDITI/ *Gli spazi dedicati (uno sul 110%) non potranno mai essere entrambi compilati*

Il visto di conformità si fa in 2

Ma le apposizioni (in base alle istruzioni) sono alternative

Lo scarno contenuto delle istruzioni emanate dal fisco ai modelli Redditi 2022 non consente di risolvere alcune questioni afferenti il nuovo visto

DI ANDREA BONGI

Nel modello Redditi 2022 il visto di conformità si fa in due. Nel frontespizio dei modelli dichiarativi 2022 per l'anno 2021 sono infatti previsti due distinti e separati spazi per l'apposizione del visto di conformità, che, sulla base delle istruzioni sono però alternativi fra loro.

Il primo, che riguarda l'intera dichiarazione dei redditi, è posto nell'apposito spazio del frontespizio di ogni singolo modello con l'esclusione, ovvia, del 730/2022.

Il secondo, che riguarda invece l'apposizione del visto di conformità sul Superbonus del 110%, è situato nello spazio del frontespizio dei modelli dedicati alla firma della dichiarazione.

Come spiegano le istruzioni alla compilazione del modello Redditi 2022 delle persone fisiche, la nuova casella denominata "Presenza Visto Superbonus" deve essere barrata nel caso di apposizione del visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto

in dichiarazione alla fruizione della detrazione delle spese per interventi rientranti nel Superbonus, sostenute a decorrere dal 12 novembre 2021, a fronte di fatture emesse da tale data.

Attenzione. La suddetta casella non deve essere barrata nell'ipotesi in cui l'intera dichiarazione sia soggetta all'apposizione del visto di conformità e sia stata, di conseguenza, compilata la sezione "VISTO DI

CONFORMITÀ riservato al C.A.F. e al professionista" presente nel frontespizio dei modelli.

Da tali indicazioni risulta dunque chiaro che le due sezioni dedicate al visto di conformità della dichiarazione dei redditi 2022, non potranno mai essere entrambe compilate.

Potrà accadere che sia compilata la sezione visto di conformità del frontespizio e allora tutta la dichiarazione, eventuali spese che danno diritto all'utilizzo del Superbonus 110% comprese, saranno oggetto degli specifici controlli formali ex articolo 35 del Dlgs n.241/1997.

Oppure, in alternativa, potrà essere barrata unicamente la nuova casella denominata "Presenza Visto Superbonus" che indica la presenza dei suddetti controlli formali unicamente sulle spese che danno diritto alla detrazione in oggetto sostenute a decorrere dal 12 novembre 2021, a fronte di fatture emesse da tale data.

In questo secondo caso non è tuttavia chiaro come debba essere comunicato all'Agenzia delle entrate il codice fiscale del soggetto che appone il visto in relazione alle spese che danno diritto al Superbonus 110%.

Nella sezione dedicata alla firma del contribuente è infatti presente una sola casella da barrare, senza alcuno spazio relativo al codice fiscale del responsabile del CAF o del professionista abilitato che ha apposto il visto in oggetto.

Come è noto l'apposizione del visto di conformità anche nel caso di utilizzo in dichiarazione del Superbonus è frutto delle novità introdotte nel nostro ordinamento dal DL 157/2021, c.d. decreto antifrondi, successivamente traslato per mancata conversione, nella legge di bilancio 2022.

Tale obbligo, come abbiamo visto, riguarda soltanto le spese sostenute a partire dal 12 novembre 2021, data di entrata in vigore del suddetto decreto legge, relativamente a fatture emesse da tale data.

Lo scarno contenuto delle istruzioni ai modelli Redditi 2022, non consente di risolvere alcune questioni afferenti tale nuovo visto come, ad esempio, il caso di spese sostenute dal 12 novembre che si riferiscono però a lavori già iniziati e a spese già sostenute anche in precedenza. In queste situazioni, a parere di chi scrive, il visto dovrà riguardare l'intero intervento agevolato, non potendosi limitare all'esame delle sole fatture e spese successive al 12 novembre 2021.

Tornando al tema della non coesistenza delle due tipologie di visti di conformità inseribili nei modelli Redditi 2022, la stessa Agenzia delle entrate ha avuto modo di precisare come il visto generale sull'intera dichiarazione ricomprenda e assorba anche quello specifico sul Superbonus (circolare n.16/e del 29/11/2021).

In relazione alle dichiarazioni sulle quali tale nuovo visto debba essere emesso, la stessa Agenzia aveva precisato nel corso di una conferenza con la stampa specializzata, come tale nuovo obbligo necessario per fruire della detrazione d'imposta relativa alle spese per interventi rientranti nel Superbonus sia invece escluso nell'ipotesi in cui la dichiarazione sia presentata direttamente dal contribuente, attraverso l'utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall'Agenzia delle entrate (modello 730 o modello Redditi), ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale (modello 730).

Sempre in relazione ai modelli precompilati, l'Agenzia delle entrate ha precisato anche che, nel caso in cui il contribuente modifichi i dati relativi alle spese ammesse al Superbonus proposti nella dichiarazione dei redditi precompilata e presenti direttamente la dichiarazione, non dovrà richiedere il nuovo visto di conformità.

Fari puntati dunque sui visti di conformità del modello Redditi 2022 e sulle peculiarità degli stessi. In attesa di ulteriori chiarimenti da parte dell'ammini-



strazione finanziaria, non resta che attrezzarsi per la corretta gestione di questa duplice possibilità tenendo in considerazione il fatto che dei due visti possibili solo uno potrà essere rilasciato.

— © Riproduzione riservata — ■

Così il frontespizio

VISTO DI CONFORMITÀ Riservato al C.A.F. o al professionista	Codice fiscale del responsabile del C.A.F.		Codice fiscale del C.A.F.								
	Codice fiscale del professionista		FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA								
FIRMA DELLA DICHIARAZIONE Il contribuente dichiara di aver compilato e allegato i seguenti quadri (barrare le caselle che interessano):	Familiari a carico: RA, RB, RC, RP, LC, RN, RV, CR, DL, RX, RH, RL, RM, RR, RT, RE, BF, BG, RD, RS, RQ, CE										Invia avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all'intermediario Invia altre comunicazioni telematiche all'intermediario Presenza Visto Superbonus
	Situazioni particolari		Codice		CON LA FIRMA SI ESPRIME ANCHE IL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENZ'ALTRE EVENTUALMENTE INDICATI NELLA DICHIARAZIONE		FIRMA del CONTRIBUENTE (e di chi presenta la dichiarazione per altri)				